



Decreto Dirigenziale n. 489 del 12/11/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

D.P.R. 357/97 E S.M.I. - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. RELATIVO AL PROGETTO "TAGLIO BOSCHIVO COGNOLE VALENTINO P.LLA 12 DEL PAF" DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI SANZA (SA) PROPOSTO DAL COMUNE DI BUONABITACOLO (SA).- CUP 6313

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che, in adempimento della direttiva 79/409/CEE "Uccelli" sostituita dalla direttiva 147/2009/CE e in particolare, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" (che dispone che qualsiasi piano o progetto, non direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito, ma che possa avere incidenze significative su di esso, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, deve formare oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo), con D.P.R. 08.09.97 n° 357 sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale n°1216 de l 23.03.01 e successiva Delibera di G. R. n°5249 de l 31.10.02, è stato recepito il succitato DPR 357/97 ed è stato stabilito che la procedura di Valutazione di Incidenza, così come definita all'art. 6 comma 3 della Direttiva 92/43/CEE, è svolta secondo le indicazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/97;
- c. che con successivo D.P.R. 12.03.03, n° 120 sono state apportate modifiche ed integrazioni al succitato DPR 357/97;
- d. che con D.P.G.R. n. 9 del 29 gennaio 2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 1.02.2010, è stato emanato il regolamento regionale n. 1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza";
- e. che con D.G.R. n. 324 del 19 marzo 2010 sono state emanate le "Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania" ;
- f. che con D.G.R. n. 683 del 8 ottobre 2010 è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- g. che, con D.G.R. n. 406 del 4 Agosto 2011, è stato approvato il "Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010";
- h. che, con D.P.G.R. n. 238 del 08 novembre 2011, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (V.I.A.-V.A.S.-V.I.);

CONSIDERATO

- a. che con richiesta del 17/07/2012, acquisita al prot. N°583587 in data 30/07/2012, il Comune di Buonabitacolo (SA) ha presentato istanza di valutazione d'incidenza ai sensi dell'art.6 del Regolamento Regionale 1/2010 relativa al progetto "Taglio boschivo Cognole Valentino p.lla 12 del PAF" da realizzarsi nel Comune di Sanza (SA);
- b. che, ai sensi dell'art. 2 del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 406/2011 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - La Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA – VI - VAS);
 - Gli istruttori VIA – VI – VAS;
- c. che, con D.D. n. 554 del 19 luglio 2011, è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- d. che l'istruttoria del progetto de quo è stata affidata, dal Dirigente del Settore "Tutela dell'Ambiente", al gruppo istruttore Montesano Volpe;
- e. che, ai sensi del richiamato Disciplinare ex D.G.R. n. 406/2011, il parere per la procedura di valutazione d'incidenza è reso dalla Commissione VIA – VI - VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;

RILEVATO

a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 26/09/2012, ha espresso parere favorevole di valutazione di incidenza appropriata con il rigoroso rispetto delle prescrizioni dell'Ente Parco ovvero:

- Dovrà essere esclusa l'apertura di nuove piste forestali così come prescritto dalle norme di attuazione del Piano del Parco in vigore.
- La ceduzione dovrà svolgersi in due stagioni silvane consecutive in considerazione della contiguità con la particella n. 11, oggetto anch'essa di taglio nello stesso periodo
- la variazione gestionale intervenuta dovrà essere oggetto di considerazione nella revisione del PAF e la gestione del ceduo a regime dovrà essere coerente, fra le altre cose, con quanto previsto dall'art. 13 del Piano del Parco in particolare quanto riportato per il Bosco misto (lettera e).

e le ulteriori prescrizioni:

- Nelle aree ad assenza di materiale legnoso, possibilmente interessate dagli habitat prioritari 6220* e 6210*, non dovrà essere modificato lo stato dei luoghi, in quanto la presenza di arbusti e cespugli agevolerà lo stanziamento della fauna selvatica.
- che venga salvaguardata la biodiversità delle specie presenti nella scelta delle matricine da rilasciare a dote del bosco;
- che venga rispettata ogni forma di vegetazione radicata su balzi rocciosi esistenti;
- che il pascolo del bestiame ovino sia vietato per un periodo di 4 anni dopo il taglio e quello del bestiame bovino ed equini per 6 anni dopo il taglio;
- che lo sgombero dei prodotti legnosi e dei residui della lavorazione debba avvenire il più prontamente possibile e contemporaneamente al taglio;
- di effettuare gli interventi di utilizzazione al di fuori della stagione riproduttiva principale, nello specifico non coincidente con il periodo di riproduzione della segnalata specie prioritaria Canis Lupus*, che avviene tra aprile e giugno dopo una gestazione di due mesi, e dell'avifauna di interesse comunitario. L'interdizione delle attività del cantiere forestale saranno, dunque, dal 1 febbraio al 15 luglio.
- di utilizzare esclusivamente la viabilità di servizio al bosco esistente e di non effettuare nessun intervento in merito
- salvaguardare, durante le operazioni di taglio, la flora arbustiva endemica recante frutti eduli per l'avifauna
- che vi sia il rilascio a dote del bosco di cinque piante per ettaro da destinare all'invecchiamento indefinito scelte tra le piante non affette da patologie, con garanzie di avvenire e con una forma tale da poter offrire potenziale rifugio per la fauna ornitica; In alternativa rilascio di "isole di biodiversità" secondo quanto definito dalla normativa regionale vigente.
- che vi sia il rilascio a dote del bosco di almeno 5 piante per ettaro secche in piedi, scelte tra quelle di maggior diametro possibile per favorire le dinamiche legate alla catena trofica innescata dall'entomofauna xilofaga.
- che vi sia il rilascio a terra di 10 tronchi per ettaro (appartenenti alla classe diametrica media delle piante del soprassuolo), per salvaguardare in particolare modo l'habitat di alimentazione delle larve dei coleotteri xilofagi che, nel caso del Cerambyx cerdo, hanno bisogno almeno di tre anni per passare allo stadio adulto.
- che il rilascio nell'area interessata dal taglio di individui arborei morti e deperienti sia in quantità e con distribuzione tale da preservare la loro valenza strutturale e funzionale alla diversità biologica nella biocenosi forestale, e che soprattutto vi sia un riguardo per quegli individui arborei che sono utilizzati da specie animali come tane o per la deposizione di uova;
- il divieto di scavi e movimenti di terra di qualsiasi tipo;
- che le strutture di cantiere, al termine dell'esecuzione dei lavori, debbano essere allontanate procedendo alla conseguente bonifica della zona, nelle sole ore giornaliere, limitando l'inquinamento acustico ed atmosferico, utilizzando veicoli ed attrezzi omologati CEE e sottoposti ad un'accurata manutenzione per limitare al massimo i fenomeni d'inquinamento ambientale;

b. che il Comune Buonabitacolo (SA) ha effettuato il versamento per le spese amministrative istruttorie, determinate con D.G.R.C. n°683 del 8.10.2010 pubblicato sul BURC n. 76 del 22.11.2010, con bonifico del 17/07/2012;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI

- D.P.R. n. 357/97;
- D.P.R. n. 120/2003;
- Regolamento Regionale n. 1/2010;
- D.G.R. n. 324/2010;
- D.G.R.C. n. 683/2010;
- D.G.R. n. 406/2011;
- D.P.G.R. n. 238/2011;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03.

D E C R E T A

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1) di esprimere parere favorevole di Valutazione di incidenza appropriata, su conforme giudizio della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I., espresso nella seduta del 26/09/2012, in merito al progetto "Taglio boschivo Cognole Valentino p.lla 12 del PAF" da realizzarsi nel Comune di Sanza (SA) proposto dal Comune di Buonabitacolo (SA) con il rigoroso rispetto delle prescrizioni dell'Ente Parco ovvero:

- Dovrà essere esclusa l'apertura di nuove piste forestali così come prescritto dalle norme di attuazione del Piano del Parco in vigore.
- La ceduzione dovrà svolgersi in due stagioni silvane consecutive in considerazione della contiguità con la particella n. 11, oggetto anch'essa di taglio nello stesso periodo
- la variazione gestionale intervenuta dovrà essere oggetto di considerazione nella revisione del PAF e la gestione del ceduo a regime dovrà essere coerente, fra le altre cose, con quanto previsto dall'art. 13 del Piano del Parco in particolare quanto riportato per il Bosco misto (lettera e).

e le ulteriori prescrizioni:

- Nelle aree ad assenza di materiale legnoso, possibilmente interessate dagli habitat prioritari 6220* e 6210*, non dovrà essere modificato lo stato dei luoghi, in quanto la presenza di arbusti e cespugli agevolerà lo stanziamento della fauna selvatica.
- che venga salvaguardata la biodiversità delle specie presenti nella scelta delle matricine da rilasciare a dote del bosco;
- che venga rispettata ogni forma di vegetazione radicata su balzi rocciosi esistenti;
- che il pascolo del bestiame ovino sia vietato per un periodo di 4 anni dopo il taglio e quello del bestiame bovino ed equini per 6 anni dopo il taglio;
- che lo sgombero dei prodotti legnosi e dei residui della lavorazione debba avvenire il più prontamente possibile e contemporaneamente al taglio;
- di effettuare gli interventi di utilizzazione al di fuori della stagione riproduttiva principale, nello specifico non coincidente con il periodo di riproduzione della segnalata specie prioritaria Canis Lupus*, che avviene tra aprile e giugno dopo una gestazione di due mesi, e dell'avifauna di interesse comunitario. L'interdizione delle attività del cantiere forestale saranno, dunque, dal 1 febbraio al 15 luglio.
- di utilizzare esclusivamente la viabilità di servizio al bosco esistente e di non effettuare nessun intervento in merito
- salvaguardare, durante le operazioni di taglio, la flora arbustiva endemica recante frutti eduli per l'avifauna

- che vi sia il rilascio a dote del bosco di cinque piante per ettaro da destinare all'invecchiamento indefinito scelte tra le piante non affette da patologie, con garanzie di avvenire e con una forma tale da poter offrire potenziale rifugio per la fauna ornitica; In alternativa rilascio di "isole di biodiversità" secondo quanto definito dalla normativa regionale vigente.
 - che vi sia il rilascio a dote del bosco di almeno 5 piante per ettaro secche in piedi, scelte tra quelle di maggior diametro possibile per favorire le dinamiche legate alla catena trofica innescata dall'entomofauna xilofaga.
 - che vi sia il rilascio a terra di 10 tronchi per ettaro (appartenenti alla classe diametrica media delle piante del soprassuolo), per salvaguardare in particolare modo l'habitat di alimentazione delle larve dei coleotteri xilofagi che, nel caso del Cerambyx cerdo, hanno bisogno almeno di tre anni per passare allo stadio adulto.
 - che il rilascio nell'area interessata dal taglio di individui arborei morti e deperienti sia in quantità e con distribuzione tale da preservare la loro valenza strutturale e funzionale alla diversità biologica nella biocenosi forestale, e che soprattutto vi sia un riguardo per quegli individui arborei che sono utilizzati da specie animali come tane o per la deposizione di uova;
 - il divieto di scavi e movimenti di terra di qualsiasi tipo;
 - che le strutture di cantiere, al termine dell'esecuzione dei lavori, debbano essere allontanate procedendo alla conseguente bonifica della zona, nelle sole ore giornaliere, limitando l'inquinamento acustico ed atmosferico, utilizzando veicoli ed attrezzi omologati CEE e sottoposti ad un'accurata manutenzione per limitare al massimo i fenomeni d'inquinamento ambientale;
2. CHE l'Amministrazione che provvederà al rilascio del provvedimento finale è tenuta ad acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previste per legge, ed a verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate e la congruità del progetto esecutivo con il progetto definitivo esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, che nel caso che l'ottemperanza delle prescrizioni di Enti terzi avessero a richiedere varianti sostanziali o formali del progetto definitivo esaminato, il progetto completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura;
3. DI inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento de quo;
4. DI trasmettere il presente atto al proponente e al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente;
5. DI trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dott. Michele Palmieri